



Quel che resta del giorno

Le regole del contrassegno di assicurazione sull'auto

Talvolta, come "maggior domini" al servizio delle nostre leggi, ci rendiamo conto che l'ammirata fedeltà può apparir mal riposta, tanto da farci sentir dei "falliti" o, piuttosto, "fallita" è la legge.

Poco rimane di quell'art. 181 del Nuovo Codice della Strada, che alcuni di noi hanno conosciuto ed hanno fatto rispettare, in quanto considerato lo "spioncino pubblico" per mezzo del quale osservar la "stanza giuridica" del nostro utente. Così, il nostro sguardo di poliziotti della strada - soprattutto quello della polizia locale - soleva soffermarsi sul vetro parabrezza di un veicolo carrozzato, piuttosto che sulle "forche" inforanti il contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa di circolazione o del premio di assicurazione di un veicolo a due ruote.

Oggi che cosa rimane di tutto questo e di questa abitudine (o prassi, che dir si voglia) professionale? ben poco.

Infatti, da un lato la tassa di circolazione viene verificata alla fonte e quindi viene meno il divieto di esporre il relativo contrassegno, che peraltro, non esiste più; per altro verso, il nuovo codice delle assicurazioni, le stesse assicurazioni telefoniche e perché no, la scarsa attenzione delle imprese assicuratrici ad emettere contrassegni conformi ai c.d. "specimen" (non me ne vogliano i cultori del falso documentale) previsti dal regolamento ISVAP, rende quella prassi professionale assai meno importante del tempo che fu.

Così, proviamo, oggi, con lo sguardo mesto di un anziano attore come Anthony Hopkins, nel suo ruolo di maggior domo fedele al padrone e noi, alla Legge, a ragionare su quel che resta di quel giorno.

DISCIPLINA

Diversamente dalle altre norme di comportamento, l'art. 181 del Nuovo Codice della Strada si compone, essenzialmente di due commi - il primo ed il terzo - dei quali, l'uno prevede l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria e, l'altro, indica l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all'inadempimento anzidetto, nonché il richiamo all'applicazione dell'art. 180 u.c., in caso di inosservanza del conseguente obbligo di dimostrare il possesso dei prescritti documenti di circolazione: del resto, l'art. 181 citato e l'ulteriore obbligo che ne deriva, è finalizzato a verificare sul posto l'effettivo adempimento del pagamento della tassa di circolazione e del premio di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale. Per quanto attiene alla circolazione dei motocicli e dei ciclomotori, al fine di evitarne il potenziale deterioramento conseguente alla esposizione agli agenti meteorologici, gli anzidetti contrassegni debbono comunque essere nella disponibilità del conducente del veicolo oggetto del controllo. In realtà, la verifica fiscale anzidetta, è superata a far data dal 1.1.1998, in ragione di quanto previsto dal comma 24, dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997.

Quindi l'obbligo di esposizione del contrassegno è da riferire esclusivamente a quello relativo all'assicurazione obbligatoria, allorché sia posto in circolazione un autoveicolo o un

motoveicolo carrozzato; negli altri casi, il contrassegno deve comunque essere nella disponibilità di chi conduce il veicolo ed essere mostrato agli organi della polizia stradale che ne facciano richiesta.

Il contrassegno, tra l'altro, deve avere le caratteristiche stabilite dal Reg. ISVAP 13/08, il cui facsimile è riportato nell'Allegato 1 al regolamento stesso. Va qui evidenziato, che taluna di queste caratteristiche ovvero l'utilizzazione della stampa litografica, se effettivamente utilizzata, potrebbe valere come una - se non l'unica - misura di sicurezza oggettivamente verificabile dalla polizia stradale che, allo scopo, potrebbe far uso di un ingranditore.



In luogo del contrassegno, poi, può essere esposto un eventuale documento provvisorio equipollente, (art. 127, comma 4 d. Lgs. 209/05). A tal fine, l'art. 9 del regolamento da ultimo citato, stabilisce altresì che, nel caso di imprese che operano a distanza, i documenti stessi devono essere fatti pervenire al domicilio del contraente entro il termine di cinque giorni dal pagamento del premio o dalla rata di

premio (art. 11 Reg. cit.) e quindi, nel periodo tra il pagamento del premio ed il ricevimento dei documenti l'adempimento dell'obbligo assicurativo è comprovato con la esposizione della quietanza di pagamento del premio stesso rilasciata dall'impresa, anche nel caso in cui tale documentazione sia trasmessa al contraente mediante telefax o per via telematica. Il pagamento del premio può altresì essere provato, in assenza della quietanza, con la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo assicurativo ovvero con il bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa. Si badi bene che nel caso delle c.d. "compagnie telefoniche" il documento equipollente è spesso stampato dallo stesso contraente e quindi, diversamente da quanto previsto per la stampa del contrassegno (in stampa litografica), la stampa del documento equipollente, nella migliore delle ipotesi, avviene mediante stampanti laser.

PRONTUARIO E NOTE OPERATIVE

FATTISPECIE	comma	€ / punti	S.A./N.O.
Poneva in circolazione il veicolo, senza esporre sul vetro parabrezza il contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria	1 rif. 3	24,00 = = =	I 1, 4
Poneva in circolazione il veicolo, esponendo il contrassegno non leggibile (recante la data di scadenza _____), sebbene per il veicolo stesso fosse stato regolarmente corrisposto il relativo premio assicurativo per responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale	1 rif. 3	24,00 = = =	I 2, 4, 5, 6
Quale conducente di motociclo/ciclomotore non aveva con se il contrassegno relativo alla circolazione obbligatoria	2 rif. 3	24,00 = = =	I 3, 4

S.A. (sanzioni amministrative accessorie):

I (intimazione presentazione documento di circolazione/guida: art. 180 u.c.)

N.O. (note operative):

- 1) L'obbligo di legge è quello di consentire agli organi di polizia stradale di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, quindi, la posizione assicurativa del proprietario, sia in fermata/sosta, sia in marcia.
- 2) In tema di assicurazione obbligatoria, l'esposizione sul parabrezza di un autoveicolo di un contrassegno dell'assicurazione non leggibile equivale all'ipotesi della sua mancata esposizione, poiché non può ritenersi rispettata la prescrizione della legge laddove manchino le necessarie indicazioni riguardanti l'identificazione del veicolo ed il giorno di scadenza. Anche in tal caso infatti viene disattesa la finalità della norma, indicata alla precedente nota 1.
- 3) Tale obbligo va ad aggiungersi a quello previsto dall'art. 180, comma 1, lett. d) del Nuovo Codice della Strada, in quanto, mentre la funzione del contrassegno si esaurisce nella immediata verifica della scadenza della copertura assicurativa, quella del certificato di assicurazione attiene ad un più complesso controllo documentale, in quanto rilasciato allo specifico scopo di comprovare l'adempimento cui il controllo si riferisce (art. 127, comma 1 del Codice delle Assicurazioni).
- 4) Nel caso in cui il contrassegno non sia stato esposto ovvero sia stato esposto un contrassegno illeggibile o non più in corso di validità, nel relativo verbale di accertamento viene intimato al trasgressore/solidale di presentare entro un termine prestabilito il documento mancante, nei termini previsti dall'art. 180, comma 8 del Nuovo Codice della Strada. Infatti, l'organo accertatore, da un lato, ha l'onere di svolgere successive verifiche presso l'agenzia di assicurazione, dall'altro lato, qualora il suddetto accertamento non fosse possibile può comunque intanto applicare le disposizioni di cui agli artt. 180 e 181 C.d.s., e, contestualmente, invitare il conducente ad esibire i documenti presso un Ufficio di polizia. In tal caso, secondo autorevole parere del Ministero dell'Interno, si ritiene possibile procedere all'applicazione dell'art. 193 (e contestuale sequestro del mezzo) nei casi in cui un veicolo sia parcheggiato in aree ad uso pubblico e sia privo del contrassegno assicurativo, con materiale impossibilità per gli organi di Polizia di individuare celermente l'eventuale Società Assicuratrice per l'effettuazione dei necessari riscontri. In tale caso la possibilità di procedere all'immediato sequestro – sul presupposto del ragionevole dubbio circa la esistenza della copertura assicurativa – discende dalla esigenza che sia garantita la certezza, richiesta dalla legge, che tutti i veicoli siano muniti della (obbligatoria) assicurazione sulla responsabilità civile, ai fini del risarcimento di eventuali danni causati a terzi. Occorre tuttavia precisare che l'organo di polizia che ha disposto il sequestro del veicolo parcheggiato privo del contrassegno assicurativo, deve comunque effettuare tutti i necessari, ulteriori accertamenti d'ufficio e procedere, senza indugio, al dissequestro del mezzo qualora emerga la sussistenza della copertura assicurativa, evitando così che il procrastinarsi del provvedimento cautelare possa determinare un ingiusto sacrificio a carico dell'utente.
- 5) Si fa rilevare che secondo quanto stabilito dall'art. 127, comma 3 del d. Lgs. 209/05, il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio e dunque ed a parere di chi scrive (secondo una lettura che tenga luogo al principio cronologico delle preleggi), l'eventuale esposizione di contrassegno assicurativo recante una data di scadenza compatibile con il termine anzidetto non configura l'illecito di cui all'art. 181, comma 1 del Nuovo Codice della Strada, fatta ovviamente salva la possibilità di richiedere la documentazione prescritta nei termini di cui all'art. 180, comma 8 dello stesso codice. Altra dottrina, diversamente, ritiene che l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo si impone fin dalla data di scadenza del precedente contrassegno.
- 6) Come già detto, la misura di sicurezza minima prevista per i contrassegni assicurativi è costituita dalla stampa litografica anche se, in taluni casi, si riscontra la presenza di microscritture, inchiostri fluorescenti, codici identificativi e simili. Tali caratteristiche sono rintracciabili in banche dati quali www.soprov.it o www.vehicle-documents.it/ e facilmente